



Giunta Regionale della Campania  
Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il  
Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale  
Unità Operativa Dirigenziale Prevenzione e Sanità  
Pubblica Veterinaria

Ai Servizi Veterinari  
Dipartimenti di Prevenzione  
delle AASSLL

Agli Ordini Provinciali dei Medici Veterinari  
della Campania

Alla Federazione Regionale degli Ordini dei  
Medici Veterinari della Campania  
[vincenzovet@virgilio.it](mailto:vincenzovet@virgilio.it)

**Oggetto: seppellimento di animali da compagnia in aree non autorizzate (terreni privati). Direttive.**

In relazione alle frequenti richieste di chiarimenti sulla documentazione da presentare ai Servizi Veterinari a seguito del decesso di animali da compagnia, così come definiti dall'art. 3, comma 8, del Regolamento CE n. 1069/2009, si forniscono le seguenti direttive.

L'art. 19 del predetto regolamento "Raccolta trasporto e smaltimento" paragrafo 1, stabilisce che  
*"In deroga agli articoli 12, 13, 14 e 21, l'autorità competente può consentire lo smaltimento:*

*a) tramite sotterramento di animali da compagnia e di equidi morti."*

L'Accordo Stato-Regioni rep. atti 20/C.U. del 07.02.2013, recepito con la D.G.R.C. n° 44 del 28.02.2014, precisa che gli animali da compagnia possono essere smaltiti mediante sotterramento in terreni privati.

L'art. 6 punto 10 lettera d) della L.R. 3/2019 obbliga il proprietario del cane in caso di decesso dell'animale a **comunicare entro tre giorni dall'evento** una idonea documentazione (**certificato di sepoltura o cremazione**) di avvenuto smaltimento della carcassa secondo le vigenti norme.

Pertanto, nel caso di seppellimento in terreni privati, al decesso dell'animale deve seguire l'invio alla ASL competente per territorio della seguente documentazione di supporto alla *"Dichiarazione decesso cane di proprietà"*, disponibile sul sito Anagrafe Canina Campania:

- a. certificato medico veterinario previsto dall'art. 38 punto 3 del Regolamento 1/2021, in quanto il luogo di sepoltura è assimilabile ad un sito cimiteriale anche se circoscritto; il certificato deve riportare:
  - data del decesso;
  - causa della morte;

- assenza di malattia infettiva e diffusiva;
- assenza di trattamenti chemioterapici o di radioterapia,
- nonché ogni circostanza che possa rendere le spoglie pericolose per l'ambiente;

il mancato invio di tale certificato integra la violazione all'art. 38 del Regolamento Regionale n. 1/2021 per la quale l'art. 25 punto 1 lettera i) prima parte, stabilisce la sanzione amministrativa da € 100 a € 600.

- b. autocertificazione da parte del proprietario dell'animale o del detentore dell'avvenuto seppellimento delle spoglie in un terreno privato con l'esatta indicazione (nominativo del proprietario del terreno) e localizzazione del sito di sotterramento (indicando n. civico ed indirizzo, in alternativa le coordinate geografiche, o il foglio catastale e particella del suolo); il mancato invio dell'autocertificazione integra la violazione dell'art. 6, punto 10 lettera d) della L.R. 3/2019 punita con una sanzione amministrativa da 100 a 600 euro dall'art. 25, comma 1, lettera a) stesso atto normativo

Per le suddette certificazioni sono in itinere la predisposizione di modulistica standard che sarà successivamente resa disponibile attraverso i consueti canali.

Nel caso di smaltimento delle spoglie, tramite seppellimento in un cimitero per gli animali o mediante cremazione o incenerimento, deve essere allegato alla dichiarazione di decesso, il documento rilasciato dalle ditte autorizzate alla gestione dei predetti stabilimenti.

Tale documentazione potrà essere consegnata a mano o tramite posta elettronica certificata ai sensi del DPR 68/2005.

In deroga a quanto disposto dal Regolamento CE n. 1069/2009 è consentito da parte del proprietario il trasporto delle spoglie del proprio animale d'affezione con il proprio mezzo.

## **Il Dirigente**

*Dott. Paolo Sarnelli*

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Dr. Berardino Izzo  
[berardino.izzo@regione.campania.it](mailto:berardino.izzo@regione.campania.it)  
Dr. Guido Rosato  
Drssa. Marina Pompameo  
Drssa. Giovanna Fierro  
Classificazione: 466-8-6

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



**ITALCERT**

Sistema di Gestione  
"CERTIFICATO N° 568SGQ03"  
UNI EN ISO 9001:2015